4. L'accordo d'esclusiva vietato dall'art. 85, n. 1, e concluso dopo l'entrata in vigore del regolamento 67/67, può fruire dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 1 di questo — anche se non notificato alla Commissione — qualora possieda i requisiti contemplati dagli artt. 1-3 dello stesso regolamento.

Nel procedimento 1-71

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal de Commerce di Lione, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

SOCIÉTE ANONYME CADILLON, con sede in Charolles (71)

e

FIRMA HÖSS, MASCHINENBAU KG, con sede in Roding (8495),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE e dei regolamenti d'attuazione,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi (relatore), presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della presente controversia e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

Il 19 marzo 1967, la società Höss de Roding (Germania) conferiva alla società Cadillon di Charolles (Francia) l'esclusi-

va di vendita in Francia dei suoi prodotti, cioè tramogge e recipienti per il trasporto della malta.

Dopo divergenze fra le parti, dovute al fatto che, nel corso dei mesi immediatamente seguenti, la Cadillon non aveva effettuato alcuna vendita dei prodotti della Höss, e dopo che, verso la fine del 1967, la prima ebbe ordinato alla seconda sei macchine, veniva concluso un nuovo accordo, in data 30 gennaio 1968, il quale stabiliva essenzialmente:

— la concessione alla Cadillon dell'esclusiva di vendita per quattro anni, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1971;
— al termine dei quattro anni, il rinnovo annuale tacito del contratto, se non veniva data disdetta tre mesi prima della scadenza;
— l'impegno del concessionario di vendere 24 macchine nel 1968 e 30 macchine all'anno negli anni seguenti;
— delle condizioni di prezzo e di pagamento.

Il 5 febbraio 1968, l'amministratore della Höss rendeva alla Cadillon una copia del contratto debitamente firmata, ma il 23 dello stesso mese denunciava il contratto. La Cadillon adiva allora il Tribunal de Commerce di Lione il quale a sua volta rinviava a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE. Nella sentenza di rinvio, pronunciata il 24 settembre 1970 e pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 6 gennaio 1971, il giudice francese chiede l'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE e dei regolamenti d'attuazione, nella causa pendente dinanzi a questo Tribunale fra la Cadillon e la Höss, in relazione alla «validità del contratto» di cui la prima denuncia l'inadempimento.

Dal fascicolo trasmesso dal giudice proponente si desume che, dinanzi ad esso, l'art. 85 del trattato CEE è stato menzionato una sola volta, nelle conclusioni supplementari formulate dalla Höss il 23 febbraio 1970, in cui è detto, senza altre precisazioni, che «la concludente si permette di attirare l'attenzione del Tribunale sull'art. 85, nn. 1 e 2, il quale vieta i contratti d'esclusiva, come pure sulla giurisprudenza ad esso relativa». Il giudice ha rinviato a questa Corte, senza ulteriori chiarimenti.

A norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte dalle parti nella causa principale e dalla Commissione delle Comunità europee.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Le parti nella causa principale e la Commissione hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 28 aprile 1971.

Dinanzi alla Corte l'attrice è rappresentata dall'avv. A. de Caluwe, del foro di Bruxelles, la convenuta dall'avv. E. Grafmeyer, del foro di Lione, e dagli avv. E. Arendt e T. Scheifer, del foro di Lussemburgo, e la Commissione dal proprio consigliere giuridico sig. J. Thiesing e dal proprio consulente sig. J. P. Dubois.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 maggio 1971.

II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono così riassumere:

La *Cadillon S.A.*, attrice nella causa principale, sostiene che dalla sentenza di rinvio si possono desumere le seguenti questioni implicite:

1. Se un contratto d'esclusiva concluso da due imprese del mercato comune ricada di per sé sotto l'art. 85, n. 1, del trattato.
2. Se la mancata notifica di un contratto del genere, stipulato prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione CEE 67/67, implichi automaticamente la nullità del contratto stesso.
3. Se, per il solo fatto di appartenere ad una delle categorie esentate dalla notifica a norma di detto regolamento, un contratto d'esclusiva ricada sotto l'art. 85, n. 1.

4. Se un contratto d'esclusiva ricada sotto detta disposizione, qualora:
 a) non stabilisca l'obbligo di rifornimento esclusivo;
 b) non vieti le riesportazioni né le importazioni parallele;
 c) non contenga clausole restrittive in materia di prezzi;
 d) le imprese partecipanti all'accordo occupino una posizione di scarso rilievo sul mercato di cui trattasi;
 e) faciliti l'accesso ad un nuovo mercato, che in caso contrario sarebbe inaccessibile o accessibile solo con difficoltà.
5. Quali sarebbero le conseguenze dell'eventuale nullità di un contratto di esclusiva non notificato:
 a) se stipulato anteriormente al regolamento 67/67;
 b) se posteriore al regolamento 67/67 e appartenente ad una categoria esente.

a) La prima questione la Cadillon la risolve in senso negativo richiamandosi in particolare alle sentenze 56-65 e 23-67.

b) Se l'accordo non è stato notificato, il giudice di merito è competente a risolvere la questione della sua validità a norma dell'art. 85, n. 1, del trattato.

c) Il contratto d'esclusiva, stipulato il 30 e 31 gennaio 1968 fruisce automaticamente del regolamento 67/67.

d) Il se l'art. 85, n. 1, vada applicato va stabilito di volta in volta, tenendo conto del contesto giuridico-economico del quale l'accordo fa parte. La maggior parte delle convenzioni aperte non ricade sotto detta disposizione. Un accordo che incide sul mercato in misura irrilevante non può pregiudicare gli scambi fra Stati membri. L'accordo che attribuisce solo un'esclusiva di vendita non ha lo scopo di ostacolare, restringere o alterare il gioco della concorrenza sul mercato comune. Infine, gli accordi che consentono la concorrenza tra concessionari, senza vietare la riesportazione né le importazioni parallele nella zona d'esclusiva, non possono produrre conseguenze in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza.

e) Per il caso che il divieto agisca, le clausole anteriori al regolamento 67/67 sono nulle «ex tunc», mentre quelle posteriori a detto regolamento sono pienamente efficaci sino a quando non siano state dichiarate nulle, come affermato nella sentenza 43-69 (Bilger).

La *Höss,* convenuta nel procedimento principale, dopo aver esposto le ragioni per cui ha denunziato il contratto il 30 gennaio 1968, osserva che il contratto stesso, come pure quello precedente, possiedono i requisiti contemplati dall'art. 85, n. 1, del trattato CEE. In particolare, la Cadillon si trova, in seguito a tali accordi, in situazione economica privilegiata rispetto a tutti gli altri importatori di prodotti della Höss, il che altererebbe il gioco «della perfetta concorrenza». Poiché, inoltre, il consumatore non trae alcun vantaggio da questa situazione, i contratti in questione non possono nemmeno essere esentati dal divieto ai sensi dell'art. 85, n. 1.

La *Commissione* propone che la questione deferita sia riformulata come segue:

> «Se ricadano sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, gli accordi non notificati tra due imprese, aventi sede in due Stati membri diversi, nei quali l'una si impegna a fornire solo all'altra determinati prodotti destinati ad essere rivenduti in uno Stato membro della CEE».

A questo scopo, si deve stabilire se ricorrono gli estremi per l'applicazione di detta disposizione, soprattutto alla luce della sentenza 9 luglio 1969 (Völk-Vervaecke) e della comunicazione della Commissione relativa ai rapporti commerciali di scarso rilievo (GU 1970, n. C 64, pag. 1).

Se si ritiene che l'art. 85, n. 1, vada applicato, gli accordi possono fruire del n. 3 dello stesso articolo, ove siano soddisfatte le condizioni poste dal regolamento della Commissione 22 marzo 1967, relativo all'esenzione di determinate categorie di accordi d'esclusiva. Un accordo del tipo di quelli contemplati dall'art. 1 di detto regolamento, conclu-

so dopo l'entrata in vigore di questo, è senz'altro esente, senza che sia necessaria la notifica. È questo il caso dell'accordo 30 gennaio 1968.
Per quanto riguarda invece l'accordo 19 marzo 1967, se venisse deciso ch'esso ricade sotto l'art. 85, n. 1, l'esenzione automatica ai sensi del regolamento 67/67 agirebbe solo dal 1° marzo 1967, data dell'entrata in vigore del regolamento stesso. Per il periodo anteriore, l'accordo sarebbe radicalmente nullo.

La Commissione è contro l'interpretazione del regolamento di cui sopra secondo cui gli accordi anteriori a questo e non notificati non sarebbero esentati nemmeno per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore. Questa interpretazione è in contrasto con lo scopo del regolamento 67/67, il quale mira ad impedire che gli uffici della Commissione siano sommersi dalle notifiche di accordi manifestamente esentabili ai sensi dell'art. 85, n. 3.

In diritto

1/3 Con sentenza 24 settembre 1970, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 1971, il Tribunal de Commerce di Lione ha chiesto l'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE e dei regolamenti per la sua attuazione, nella causa dinanzi ad esso pendente fra la Cadillon e la Höss. Dalla sentenza si desume che la prima esige dalla seconda FF 533000 di danni, in seguito al recesso unilaterale dai contratti d'esclusiva in data 19 marzo 1967 e 30 gennaio 1968. Contro questa pretesa, la convenuta ha eccepito fra l'altro la nullità del contratto 30 gennaio 1968, sostenendo che l'art. 85 del trattato CEE vieta i contratti d'esclusiva.

4 Benché la domanda d'interpretazione non contenga una questione precisa, è possibile desumerne che il giudice proponente desidera sapere se i contratti d'esclusiva non notificati alla Commissione — stipulati da due imprese con sede in Stati membri diversi e relativi a negozi da concludersi nel mercato comune — ricadano sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE.

5/6 Perché l'art. 85 si applichi ad un accordo è anzitutto necessario che questo possa pregiudicare gli scambi fra Stati membri. Questa condizione è soddisfatta se, per un complesso di ragioni oggettive di diritto o di fatto, si può ragionevolmente ritenere ch'esso sia tale da incidere, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, sulle correnti di scambi fra gli Stati membri in un senso nocivo alla realizzazione degli scopi di un mercato unico interstatale.

7/8 Il divieto dell'art. 85, n. 1, opera solo se l'accordo ha lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza nel mercato

comune. Questi requisiti si devono valutare con riferimento al contesto concreto nel quale l'accordo si situa.

9/11 Un accordo d'esclusiva può non ricadere sotto il divieto dell'art. 85 n. 1 per il fatto che, in vista della scarsa importanza degli interessati sul mercato di cui trattasi nella zona d'esclusiva, esso non può nuocere alla realizzazione degli scopi di cui sopra, nemmeno se attribuisce un'esclusiva assoluta. Ciò vale tanto più se l'accordo non vieta le importazioni parallele nella zona d'esclusiva, né la riesportazione da parte del concessionario. Spetta tuttavia al giudice nazionale lo stabilire se ciò accada in realtà.

12 Per il caso che l'accordo sia vietato, si deve pure stabilire quale sia l'incidenza, sugli accordi non notificati, del regolamento della Commissione 67/67, il quale esenta determinate categorie di accordi d'esclusiva.

13/15 Dalla sentenza di rinvio si desume che l'eccezione d'illegittimità tratta dall'art. 85 del trattato, riguarda unicamente il contratto in data 30 gennaio 1968. È quindi sufficiente prendere in considerazione il regolamento di cui trattasi nei confronti degli accordi conclusi dopo la sua entrata in vigore. Dall'art. 7, n. 2, del regolamento risulta che gli accordi di cui trattasi, qualora fossero vietati dall'art. 85, n. 1, potrebbero essere esentati per categoria, benché non notificati, a condizione di possedere i requisiti di cui agli artt. 1-3 dello stesso regolamento.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; posto che il presente procedimento, nei confronti delle parti nel giudizio principale, ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a questo statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali dell'attrice nella causa principale e della Commissione delle Comunitè europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 85 e 177,
visto il regolamento della Commissione n. 67/67/CEE del 22 marzo 1967,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de Commerce di Lione, con sentenza 24 settembre 1970, afferma per diritto:

1. **L'accordo d'esclusiva concluso fra parti aventi scarsa importanza sul mercato dei prodotti di cui trattasi, può non ricadere sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, soprattutto se non attribuisce un'esclusiva assoluta.**

2. **L'accordo d'esclusiva vietato dall'art. 85, n. 1, e concluso dopo l'entrata in vigore del regolamento 67/67, può fruire dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 1 di questo — anche se non notificato alla Commissione — qualora possieda i requisiti contemplati dagli artt. 1-3 dello stesso regolamento.**

Lecourt Donner Trabucchi

Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Così pronunziato a Lussemburgo all'udienza pubblica del 6 maggio 1971.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt